



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
Unità Dirigenziale Studi Legislativi e Documentazione

**Dossier di documentazione legislativa**  
***"Disposizioni in materia di cooperative di comunità"***

ad iniziativa della consigliera Maria Ricchiuti

**Reg. Gen. n. 495**

(depositata in data 17 novembre 2017)

<b>Data documento:</b>	11 febbraio 2019
<b>Dirigente</b>	Dott.ssa Rosaria Conforti
<b>A cura di</b>	Dott. Enrico Flauto A.P. Staff Unità Dirigenziale Studi Legislativi e Servizio Documentazione Dott. Bruno Mazzarella P.O. Staff Unità Dirigenziale Studi Legislativi e Servizio Documentazione

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Ai fini dell'approfondimento della tematica oggetto della proposta di legge si elenca la normativa di riferimento.

### **PRINCIPALE NORMATIVA EUROPEA**

#### **PARLAMENTO E CONSIGLIO EUROPEO**

*Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,*

#### **COMMISSIONE EUROPEA**

**Decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014**

*Accordo di partenariato 2014-2020*

**Decisione di esecuzione C(2018) 598 final dell'8 febbraio 2018**

*Modifiche all'accordo di partenariato 2014-2020*

*L'Accordo di Partenariato con l'Italia 2014-2020 è il documento approvato dalla Commissione Europea e predisposto dal nostro Paese in collaborazione con le istituzioni di livello centrale e locale e i partner economici e sociali che definisce strategie, metodi e priorità di spesa delle risorse cofinanziate dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) per il ciclo di programmazione 2014-2020.*

*Come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013 (Regolamento di disposizioni generali sui Fondi SIE), l'Accordo declina l'orientamento strategico su 11 obiettivi tematici articolati in risultati attesi e azioni, con un forte orientamento a risultati misurabili anche attraverso indicatori volti a cogliere i principali cambiamenti attesi sul contesto territoriale di riferimento. L'Accordo, inizialmente approvato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, è stato modificato l'8 febbraio 2018 a seguito della programmazione delle risorse attribuite all'Italia con l'adeguamento tecnico del Quadro Finanziario Pluriennale europeo 2014-2020, così come previsto dall'art. 92, par. 3 del Regolamento UE.*

## **La strategia nazionale per le aree interne**

*La Strategia nazionale per le aree interne del Paese rappresenta una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di programmazione 2014-2020, definita nell'ambito dell'Accordo di Partenariato, che interessa tutto il territorio nazionale, senza distinzioni tra Nord e Sud.*

*La Strategia - sostenuta sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il cofinanziamento di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali - rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza tali aree, definite come quelle più lontane dai servizi di base.*

*Il processo di selezione delle aree interne - che interessano oltre il 60% del territorio nazionale ed il 7,6% della popolazione italiana - è avvenuto attraverso una procedura di istruttoria pubblica, svolta da tutte le Amministrazioni centrali raccolte nel Comitato Nazionale Aree Interne e dalla Regione (o Provincia autonoma) interessata.*

*Al fine di definire il concetto di aree interne, il territorio nazionale è stato suddiviso a livello comunale non in base ad un criterio minimo di popolazione, né secondo parametri altimetrici, ma secondo un criterio di capacità di offerta di alcuni servizi essenziali, che sono stati identificati nella presenza sul territorio di un istituto di scuola secondaria superiore, di una struttura ospedaliera sede di un DEA di primo livello e di una stazione ferroviaria classificata non inferiore a "Silver". In base alla compresenza di questi tre requisiti sono stati individuati i "poli urbani" e i "poli intercomunali", composti da quei comuni tra loro vicini nei quali erano presenti "congiuntamente" i tre servizi essenziali.*

*Conseguentemente, i comuni non rientranti nei poli sono stati classificati in base ad un indicatore di "accessibilità", calcolato in termini di minuti di percorrenza per raggiungere il polo più prossimo: i limiti sono stati fissati in meno di 20 minuti (aree periurbane o di cintura), tra 20 e 40 minuti (aree intermedie), tra 40 e 75 minuti (aree periferiche) e oltre i 75 minuti (aree ultraperiferiche). I comuni con tempi di accessibilità superiori ai 20 minuti dal polo più vicino sono stati classificati "aree interne".*

*La strategia ha lo scopo di creare nuove possibilità di reddito e di assicurare agli abitanti maggiore accessibilità ai servizi essenziali, nonché di migliorare la manutenzione del territorio stesso. Essa è volta al finanziamento di "interventi pilota" per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari. Il comma 17 della legge n. 147/2013 prevede che i risultati degli interventi pilota vengano annualmente (entro il 30 settembre) sottoposti al CIPE dal Ministro responsabile per la valutazione in ordine ai successivi rifinanziamenti.*

*Con la delibera 28 gennaio 2015, n. 9 il CIPE ha approvato gli indirizzi operativi della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. La struttura di governance è stata individuata attraverso la costituzione di un apposito "Comitato tecnico aree interne" (CTAI), coordinato dal Dipartimento*

*per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. I finanziamenti statali per gli interventi pilota sono stati assegnati dal CIPE con le due delibere 28 gennaio 2015, n. 9 e 10 agosto 2016, n. 43.*

*Nell'ultima Relazione annuale sulla Strategia nazionale per le aree interne, presentata al CIPE dal Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, di dicembre 2016, si fa riferimento a 68 aree selezionate, che riguardano "1.043 comuni, con 2.026.299 abitanti e con una superficie complessiva di 49.103 kmq. Le aree selezionate rappresentano 24,9% di tutti i comuni italiani classificati come Aree Interne; e il 12,9% dei comuni italiani; il 15,3% della popolazione residente in aree interne e il 3,4% della popolazione nazionale".*

*Le risorse nazionali destinate alla "Strategia Nazionale per le Aree Interne" (SNAI), autorizzate originariamente dall'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) nell'importo di 90 milioni di euro (3 milioni per il 2014 e di 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016), sono state successivamente integrate dall'articolo 1, comma 674, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) di ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017 e, poi, dall'articolo 1, comma 811, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) di ulteriori 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018. Con la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017, art. 1, commi 895-896) la "Strategia per le Aree interne" è stata ulteriormente finanziata nella misura di complessivi 91,2 milioni, di cui 30 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni per il 2021.*

*Strombo*

## **PRINCIPALE NORMATIVA NAZIONALE**

**Costituzione, articolo 45**

**Articoli 2511 e seguenti del codice civile**

**Articolo 233 – sexiedeciesis delle disposizioni per l’attuazione del c.c.**

**decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017**

*"Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106*

**decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,**

*Codice del Terzo settore*

**Legge 8 novembre 1991, n.381**

*Disciplina delle cooperative sociali*

**Comitato interministeriale per la programmazione economica**


*Deliberazione n. 8/2015 del 28 gennaio 2015*

**Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle  
Imprese**

*Nota - 31/01/2019, n.29103*

*Applicazione alle cooperative sociali della disciplina in materia di impresa sociale di cui al Decreto Legislativo 112/2017 e s.m.i.*

*Richieste di parere da parte delle Associazioni di rappresentanza.*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe", is written over the word "Imprese" in the text above.

## **PRINCIPALE NORMATIVA REGIONE CAMPANIA**

**Legge regionale 10 aprile 2015, n. 7**

*Promozione e valorizzazione delle cooperative sociali in Campania, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n.381 - Disciplina delle cooperative sociali*

*Stauts*

## **PRINCIPALI NORMATIVE REGIONALI**

### **Abruzzo**

**Legge Regionale 8 ottobre 2015, n.25**  
*Disciplina delle Cooperative di Comunità*

### **Basilicata**

**Legge regionale 20 marzo 2015, n. 12**  
*"Promozione e sviluppo della Cooperazione"*

### **Emilia-Romagna**

**Legge regionale 30 luglio 2015, n.13**  
*Riforma del sistema di Governo Regionale e Locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*

**Legge regionale 17 luglio 2014, n. 12**  
*Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381"*

### **Friuli Venezia Giulia**

**Legge regionale 26 ottobre 2006, n.20**  
*Norme in materia di cooperazione sociale.*

### **Liguria**

**Legge regionale 07 aprile 2015, n.14**  
*"Azioni regionali a sostegno delle cooperative di comunità"*

### **Lombardia**

**Legge regionale 5 agosto 2016**  
*Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21*

### **Puglia**

**Legge regionale 20 maggio 2014, n.23**  
*"Disciplina delle Cooperative di comunità"*

### **Delibera della Giunta regionale - 30/10/2018, n.1933**

*Gazzetta Ufficiale: 27/11/2018, n. 152*

**EPIGRAFE**

*D.l.gs. 3 luglio 2017, n.117 -Codice del Terzo settore. L.R. n. 23/2014 "Disciplina delle Cooperative di Comunità". Indirizzi attuativi*

### **Sardegna**

**Legge Regionale 2 agosto 2018, n.35**  
*Azioni generali a sostegno delle cooperative di comunità.*



## **Sicilia**

**Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 25**

*Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative di comunità nel territorio siciliano*

## **Umbria**

**Legge regionale 23 dicembre 2013, n.31**

*Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni.  
(art.3)*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stautz", is located in the right-center area of the page.



## **GIURISPRUDENZA**

### **Consiglio di Stato sez. V, 06/12/2018, n.6906**

#### **Affidamento diretto di servizi alle cooperative sociali e verifica di anomalia delle offerte**

L'art. 5 l. n. 381 del 1991 consente, in deroga ai principi generali di tutela della concorrenza, l'affidamento diretto di servizi alle cooperative sociali, la cui "ratio" è quella di favorire la cooperazione sociale, specie a tutela delle persone svantaggiate; le modalità di funzionamento di dette cooperative, caratterizzate dalla presenza di soci volontari, da un lato preclude, sul piano sostanziale, la verifica di congruità dell'offerta, dall'altro esclude, sul piano formale, che sia applicabile la inerente disciplina del codice dei contratti pubblici, nonostante il rinvio residuale allo stesso effettuato dalla "lex specialis", la quale prevedeva che la gara ufficiosa si svolgesse in conformità alla legge regionale (nel caso di specie, l. reg. Friuli-Venezia Giulia n. 20/2006), e, per quanto non specificato, alle disposizioni in materia dettate dal codice dei contratti pubblici.

Fonte: lamministrativista.it 7 dicembre 2018

### **T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 13/08/2018, n.8984**

#### **La riserva di partecipazione a favore delle cooperative sociali può essere imposta solo per la fornitura di beni strumentali della P.A.**

L' art. 5 L. 381/1991 pone una riserva di partecipazione in favore delle cooperative sociali, tuttavia tale riserva può essere legittimamente imposta solo per la fornitura di beni e servizi strumentali dell'Amministrazione Pubblica, dunque erogati a favore dell'Amministrazione e riferibili ad esigenze strumentali della stessa; deve peraltro rilevarsi come tale limite non possa essere applicato nei casi in cui si tratti di servizi pubblici locali, destinati a soddisfare la generica collettività.

### **T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. I, 28/05/2018, n.583**

#### **Il principio di rotazione si applica anche alle procedure di convenzionamento**

Il principio di rotazione costituisce un corollario del principio di non discriminazione e ha carattere oggettivo, in quanto è diretto a garantire una concorrenza effettiva, onde evitare situazioni di esclusiva o monopolio nell'esecuzione dell'appalto; esso si applica, quindi, anche alle procedure di convenzionamento, ex art. 5 della l. n. 381/1991.



## **T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 26/03/2018, n.354**

**È applicabile il principio di rotazione alla procedura volta a selezionare una cooperativa sociale per la stipula di una convenzione strumentale ad una prestazione di servizi.**

Il principio di rotazione, sebbene non espressamente menzionato dalla legge derogatoria (n. 381/1991), può, comunque, ritenersi essere precipitato ed espressione di quello di non discriminazione; il principio generale in questione non pare, dunque, poter trovare deroga per la particolarità della procedura, finalizzata a selezionare una cooperativa sociale per la stipula di una convenzione strumentale ad una prestazione di servizi, che produca anche l'effetto di favorire soggetti svantaggiati. Al contrario, anche la normativa speciale che regola l'utilizzo di tale particolare strumento sembra tendere a garantire la possibilità a tutti i soggetti operanti nel particolare settore, non tanto e non solo in un'ottica di tutela della concorrenza, bensì dell'estensione dei suoi benefici a quanti più soggetti possibile (sia in termini di cooperative coinvolte, che di soci lavoratori delle stesse). Deve dunque concludersi nel senso che la scelta del Comune di provvedere alla gestione esternalizzata del servizio di pulizia dei locali comunali, avvalendosi di cooperative sociali che favoriscano l'inserimento nel mondo lavorativo di soggetti disabili e a rischio di emarginazione presenti nella comunità locale, non preclude, in linea di principio, l'applicazione del principio di rotazione dei soggetti da invitare alla procedura di selezione.

Fonte: Foro Amministrativo (II) 2018, 3, 477

## **Corte appello Venezia sez. I, 01/03/2018, n.494**

**È assoggettabile a fallimento il consorzio che operi per finalità economiche estranee ai fini mutualistici per i soci.**

Il motivo di reclamo del Consorzio in quanto costituito ai sensi dell'art. 8 della L. n. 381 del 1991, al fine dell'esclusione dal fallimento, non può essere accolto, avuto riguardo alla circostanza che il Consorzio ha in concreto operato sulla base di criteri commerciali di lucro, in relazione all'obiettiva economicità degli affari intrapresi, indipendentemente dai dedotti scopi mutualistici nei confronti dei propri soci. Tutto ciò risulta evidenziabile dall'assunzione di un importante appalto per la ristrutturazione di un immobile, ma subito subappaltato. Né può dubitarsi dell'esorbitanza di detto appalto rispetto all'oggetto sociale, in presenza di un'operazione di per sé effettuata al di fuori delle finalità statutarie del Consorzio, e diretta vuoi a conseguire un'utilità economica per attività di mera intermediazione nei confronti dell'effettivo assuntore dei lavori, vuoi ad incrementare il suo livello di fatturato e dunque favorire in tal modo il suo accreditamento anche presso gli enti pubblici, ad esempio al fine di conseguire ulteriori appalti.



## Osservazioni

A parere della U.D. Studi Legislativi e Servizio Documentazione sarebbe opportuno procedere in sede di approvazione a redigere un testo unico con la L.R. n.7/2015

1. L'art.2 (Definizioni) andrebbe integrato dai seguenti punti

- I. *Alle cooperative di comunità e ai loro consorzi si applicano le norme relative al settore in cui operano. La cooperativa di comunità, tenuto conto del perseguimento di una pluralità di obiettivi sociali ed economici e della possibilità di realizzare più scambi mutualistici, è considerata, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente.*
- II. *L'atto costitutivo della cooperativa di comunità indica:*
  - a) *la qualifica di cooperativa di comunità oltre alla denominazione sociale tipica;*
  - b) *la delimitazione dell'ambito territoriale di operatività e i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla propria comunità o territorio;*
  - c) *le clausole mutualistiche di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 2514 del codice civile.*
- III. *In caso di liquidazione o di perdita della qualifica di cooperativa di comunità, il patrimonio di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 2514 del codice civile è devoluto all'ente locale o a un ente pubblico operante nel territorio in cui ha sede legale la cooperativa di comunità medesima.*
- IV. *A pena di decadenza della qualifica, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, nelle relazioni previste dall'articolo 2545 del codice civile, gli amministratori e i sindaci della cooperativa di comunità devono indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento di benefici o di altre utilità per il territorio o per la comunità in cui opera la cooperativa medesima.*
- V. *Le disposizioni del presente articolo si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata per il 100 per cento da cooperative di comunità, ancorché operanti in diverse aree o ambiti territoriali.*

All'art.6 (Interventi regionali) introdurre il seguente punto:

- e) *bis. Alle cooperative di comunità operanti nelle aree interne si applicano, infine, le agevolazioni per i piccoli imprenditori che operano nei comuni montani previste dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n.97, nonché quelle dall'articolo 17 se aventi la qualifica di impresa agricola*

Aggiornare l'art. 7 (Norma finanziaria) alla luce delle nuove risorse.



2. Si segnala che sulla relazione tecnico - finanziaria la Corte Costituzionale ha avuto modo, ripetutamente, di pronunciarsi sul suo contenuto, precisando che essa deve tutelare e salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica fissato dall'art. 81 della Cost. in ordine agli obblighi di copertura finanziaria delle leggi (anche regionali), Alle novità costituzionali si aggiungono le azioni di riforma operate nell'ambito dell'ordinamento della finanza pubblica che dovrebbero consentire di approntare maggiori strumenti di controllo e monitoraggio degli oneri finanziari collegati agli interventi legislativi, introducendo, nell'ottica di definire il giusto bilanciamento tra spese ed entrate, una nuova impostazione nella legislazione contabile, orientata non solo al rispetto della semplice legittimità formale, ma in misura sempre maggiore a criteri di sana gestione finanziaria e contabile e di corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Al riguardo la Corte Costituzionale ha, nelle sue reiterate pronunce in materia, sgomberato il campo da alcuni dubbi pregiudiziali e riaffermato una serie di principi e norme inderogabili sul piano dell'ordinamento contabile:

- a) *equilibrio di bilancio, già desumibile dal testo vigente dell'art. 81, quarto comma Cost., principio che opera direttamente prescindendo dall'esistenza di norme interposte;*
- b) *principio esteso alle norme regionali, incluse quelle delle regioni e province ad autonomia differenziata (principio ribadito dalla Corte in numerose sentenze a partire dal 1961);*
- c) *le disposizioni della legge 196/2009, in particolare l'art. 17 in materia di copertura delle leggi di spesa, costituiscono regole specifiche del principio di equilibrio del bilancio e trovano applicazione anche per le leggi regionali;*
- d) *la disciplina di cui al citato art. 17 non comporta un'innovazione al principio della copertura, bensì una semplice puntualizzazione tecnica ispirata dalla crescente complessità della finanza pubblica;*
- e) ***le leggi che istituiscono nuove spese devono contenere un'espressa indicazione del relativo mezzo di copertura;***
- f) ***tale copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale;***
- g) ***la copertura di nuove spese deve, inoltre, essere ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza "in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare";***
- h) ***solo per le spese continuative ricorrenti è consentita, per le Regioni, l'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del d.lgs. 76/2000;***
- i) *la copertura deve essere sempre valutata ex ante e deve essere credibile e ragionevolmente argomentata secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile;*
- j) *non può essere consentita la cd. copertura ex post, in quanto non corrisponde all'affermata congruità delle risorse impiegate per la specifica finalità*



dell'equilibrio;

- k) *la tecnica di copertura esige un'analitica quantificazione a dimostrazione della sua idoneità;*
- l) *la declaratoria di assenza di onere non vale di per sé a dimostrare il rispetto dell'obbligo di copertura, dato che non si può assumere che, mancando nella legge ogni riferimento alla cosiddetta copertura, cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun nuovo maggiore onere: la mancanza o l'esistenza di effetti finanziari si desume dall'effetto della legge e dal suo contenuto;*
- m) *l'art. 24 comma 1 della l. 196/2009 stabilisce che il principio di unità del bilancio, insieme a quelli di integrità e di universalità, costituisce profilo attuativo, o meglio specificativo, dell'art. 81 Cost..*

*Pertanto è da ritenere in contrasto con detto parametro costituzionale la disposizione che dovesse istituire un vincolo di destinazione tra un'entrata di natura corrente ed una maggiore spesa afferente all'esercizio di competenza.*

*Il principio della previa copertura della spesa in sede legislativa è inderogabile e l'individuazione dei relativi mezzi non può essere demandata agli organi di gestione in sede diversa e in un momento successivo da quello indefettibilmente previsto dall'art. 81 Cost.*

*La relazione tecnica assume, pertanto, non solo un rilievo illustrativo, bensì dimostrativo del rispetto, da parte del nuovo provvedimento legislativo, del parametro costituzionale sulla copertura finanziaria degli oneri.*

***La verifica della sussistenza della copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali, estrinsecata per mezzo della relazione tecnica, deve necessariamente transitare attraverso tre distinte fasi di accertamento concernenti:***

- 1) la morfologia giuridica degli oneri finanziari (richiamo alle tipologie di spese previste dall'art. 21, commi 5 ss. l. 196/2009);***
- 2) la loro quantificazione;***
- 3) l'individuazione delle risorse necessarie per garantire loro copertura finanziaria.***

***La relazione tecnica deve fornire tutti i dati e gli elementi necessari per una verifica della quantificazione e dell'adeguatezza della copertura in considerazione dei vincoli rappresentati dalle risorse a disposizione, avviando il procedimento di quantificazione e copertura degli oneri connessi alle nuove proposte di legge.***

*La relazione tecnica diventa lo strumento principale di nuovo tale metodo, attraverso l'indicazione degli obiettivi che la/il proposta/disegno di legge intende raggiungere, evidenziando le finalità a cui deve mirare l'intervento legislativo e che, attraverso la loro definizione è possibile verificare ex post, per una buona riuscita dell'azione normativa. La relazione tecnica, infatti, consente di precisare la quantità di risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi, le modalità e quindi l'impiego delle medesime con riferimento alle fonti finanziarie utilizzate.*